CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI *(1)* DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n. *(2)*: _____ del _____

TRA

Il Conservatorio "N. Paganini" di Genova - con specifico riferimento agli Studenti del Corso di Laurea in *MNT* - d'ora in poi denominato "*Soggetto Promotore*", rappresentato dal Prof. Roberto Iovino in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede del Conservatorio Genova Via Albaro n. 38 (cap 16145), C.F. 80043230103,

E

La Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus, con sede legale in Piazza Renato Negri 6/2, d'ora in poi denominato "*Soggetto Ospitante*", rappresentato dal Sig.Emanuele Conte , in qualità di legale rappresentante , domiciliato per la carica presso la sede in Piazza R. Negri 6 (cap 16123), C.F. e P.I.01519580995

premesso che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 1 del D.M. 142/1998, il *Soggetto Ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture studenti del Corso di Laurea in *MNT* del *Soggetto Promotore*.
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del *Soggetto Ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
3. Visto il disposto di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a _____ *(3)*.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i *Soggetti Promotore ed Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.

Conservatorio Niccolò
16145 Genova - Via Albaro n. 38
Tel. +39 010318683 - +39 0103620747 - Fax +39 0103620819
Codice Fiscale 80043230103 - Cod. Mecc. GEST010004

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal S*oggetto Promotore* e da un tutor aziendale indicato dal S*oggetto Ospitante.*
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
   a) il nominativo del tirocinante;
   b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale
   c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali ;
   d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
   e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del S*oggetto Promotore*.
   f) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98 *(4)*.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del S*oggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del S*oggetto Promotore*, del S*oggetto Ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
   - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
   - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
   - attenersi alle indicazioni fornite dal S*oggetto Promotore* e dal S*oggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;
   - eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il soggetto ospitante.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del S*oggetto Ospitante*, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del/ dei tutor accademico del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il S*oggetto Promotore* si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 99992000 - Gestione per conto dello Stato) nonché, per la Responsabilità Civile, presso la compagnia di assicurazione "*Benacquista Assicurazioni* s.n.c.".

Art. 5

Conservatorio Niccolò
16145 Genova - Via Albaro n. 38
Tel. +39 010318683 - +39 0103620747 - Fax +39 0103620819
Codice Fiscale 80043230103 - Cod. Mecc. GEST010004

Il *Soggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere al Conservatorio, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui legge 675/96 sulla tutela dei dati personali;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento al *Soggetto Promotore* per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la presso la propria compagnia di assicurazione, nonché all'INAIL entro i termini previsti dalla Legge n. 1124/1965 **(n. 2 gg.)**

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Proponente* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*.

Art. 8

Il *Soggetto Ospitante* garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il *Soggetto Ospitante* si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il *Soggetto Promotore* da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (UNO) *(5)* dalla data della sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per uguale periodo salvo disdetta delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 10

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il *Soggetto Ospitante* ed il *Soggetto Proponente*.

Conservatorio Niccolò
16145 Genova - Via Albaro n. 38
Tel. +39 010318683 - +39 0103620747 - Fax +39 0103620819
Codice Fiscale 80043230103 - Cod. Mecc. GEST010004

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Art. 11
Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Genova.

..... (data)

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Promotore* - Il Direttore del Conservatorio Statale Niccolò Paganini di Genova
Prof. Roberto Iovino _____

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*
Sig. Emanuele Conte _____

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui al all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Promotore* - Il Direttore del Conservatorio Statale Niccolò Paganini di Genova
Prof. Roberto Iovino _____ Prot. N. 145/IVD DEL 18.01.2017

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*
Sig. Emanuele Conte _____

Conservatorio Niccolò
16145 Genova - Via Albaro n. 38
Tel. +39 010318683 - +39 0103620747 - Fax +39 0103620819
Codice Fiscale 80043230103 - Cod. Mecc. GEST010004

NOTE per la compilazione del documento

(1) Sono da intendersi "curriculari" i tirocini disciplinati dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laura, previsti nei piani di studio e finalizzati al rilascio di CFU.

(2) Il numero della convenzione viene attribuito dal Soggetto Promotore all'atto del perfezionamento delle sottoscrizioni.

(3) Il numero dei tirocini contemporaneamente attivabili va calcolato tenendo conto delle prescrizioni di cui all'Art. 1 del D.M. n° 142 del 25 marzo 1998.

(4) La durata massima del tirocinio è normativamente fissata in 12 mesi per i tirocini curriculari, ossia quelli concernenti studenti e laureandi (art. 7 D.M. 142/92), ed in 6 mesi per i tirocini post lauream, ossia quelli concernenti i laureati da non più di 12 mesi (art. 11 D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011).

(5) La convenzione non potrà prevedere una durata minima inferiore ad un anno.

Conservatorio Niccolò
16145 Genova - Via Albaro n. 38
Tel. +39 010318683 - +39 0103620747 - Fax +39 0103620819
Codice Fiscale 80043230103 - Cod. Mecc. GEST010004